

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 722-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUZZETTI)

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste
del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui
all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386

d'iniziativa dei senatori MURMURA, COVIELLO, SARTORI,
SALERNO, BUSSETI, IANNI, FABRIS, PERUGINI, SANTALCO,
D'AMELIO, PINTO, FAVILLA e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende consentire l'inquadramento del personale degli enti di sviluppo agricolo nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1110 del 1982. Tale esigenza nasce dal fatto che detto Ministero si avvale da oltre trenta anni dell'opera di personale appartenente ad enti di sviluppo agricolo, dei quali, in seguito alla regionalizzazione degli enti, fu prevista la destinazione ai ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 7 della legge n. 386 del 1976, disponendosi nel frattempo il comando presso il Ministero stesso. Anche a causa del mancato verificarsi delle condizioni previste per il passaggio ai ruoli unici, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1220 del 1984 si stabiliva che tale personale transitasse nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Recentemente tale Dicastero ha iniziato ad emettere i decreti di inquadramento del personale degli enti di sviluppo agricolo nel ruolo speciale, provvedimenti che non hanno però trovato attuazione, in quanto il TAR del Lazio ne ha disposto la sospensiva. Poichè il preteso inquadramento di questo personale nel citato ruolo speciale è illegittimo, in quanto dà luogo ad una disparità di trattamento tra il personale degli enti pubblici soppressi (dei quali è già definita la posizione giuridica ed economica del 1° gennaio 1981) e quello degli enti di sviluppo agricolo, il provvedimento intende risolvere l'annosa questione sanando tale disparità.

Esso consente pertanto al personale di scegliere se permanere nella attuale situazione di comando - con il vantaggio, tra l'altro, di non dover affrontare intricati problemi di ricongiunzione dei periodi previdenziali INPS-Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e CPDEL-Stato - ovvero transitare nei ruoli dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste. Tale previsione non comporta nessuna maggiore spesa per lo Stato.

Nel corso del dibattito in Commissione, è stato evidenziato che la Commissione stessa aveva già approvato, durante la IX legislatura, un disegno di legge analogo (atto Senato n. 1146), che non poté però giungere all'approvazione definitiva a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Per questo motivo, ed in considerazione del parere favorevole sugli inquadramenti disposti dal presente provvedimento espresso dal Ministro per la funzione pubblica, la Commissione aveva deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato il passaggio del disegno di legge alla sede deliberante.

L'avviso contrario formulato, a nome del Governo, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento ha però impedito tale trasferimento. In considerazione dei consensi che in Commissione si sono registrati sul provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto all'originaria stesura, se ne raccomanda la tempestiva approvazione.

GUZZETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

4 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale degli enti di sviluppo agricolo, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1981, nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale che non abbia presentato domanda di inquadramento entro il termine di cui al comma 2 permane in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.